



Ecobonus 110% : la nuova detrazione fiscale per il 2020/2021

INDICE DEI CONTENUTI

Ecobonus 110%: la detrazione fiscale per il 2020/2021

Soggetti che possono beneficiare dell'Ecobonus 110%

Interventi previsti per l'Ecobonus al 110% : schema di sintesi

Interventi principali ("trainanti")

Interventi secondari ("trainati")

Cosa occorre fare per ottenere il Superbonus al 110%

Dalla valutazione preliminare alla acquisizione del credito

La fase più importante: la valutazione tecnica e definizione del progetto

Cessione del credito & sconto in fattura

Ecobonus al 110% : quindi da dove occorre iniziare ?

Normativa di riferimento per l'Ecobonus al 110%

Altre norme da considerare per l'Ecobonus al 110%

Ecobonus 110%: la detrazione fiscale per il 2020/2021

Il 19 luglio 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 77/2020 che ha convertito il decreto 34/2020.

All'articolo 119 la norma prevede l'aumento al 110% della detrazione fiscale per gli interventi "volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici e la riduzione del rischio sismico"

Soggetti che possono beneficiare dell'Ecobonus 110%


1. Condomini
2. Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
3. Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; (*2)
4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
5. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
6. Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

(*) Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero **massimo di due unità immobiliari**, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

(*2) Per questi soggetti l'Ecobonus è prorogato a giugno 2022

Sono escluse dal superbonus 110% gli edifici appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Interventi previsti per l'Ecobonus al 110% : schema di sintesi



(1) Isolamento termico su almeno il 25% del totale della superficie disperdente lorda (parete orizzontale/inclinata superiore + pareti verticali + parete orizzontale inferiore)

(2) Possibilità previste: caldaia a condensazione, pompa di calore, sistema ibrido o geotermico

(3) Interventi "secondari": fotovoltaico, accumulo, colonnine di ricarica, infissi, ecc.

(4) Tutti gli interventi devono consentire il miglioramento di 2 classi energetiche, se non è possibile occorre ottenere la classe più alta

NOTA : Negli edifici vincolati o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà possibile ricorrere all'ecobonus al 110% con qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi (o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta).

Il comma 2 è stato infatti integrato con questa parte: *"Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1 [vale a dire gli interventi trainanti], fermi restando i requisiti di cui al comma 3. [vale a dire il miglioramento di 2 classi energetiche]"*

La norma prevede che, al fine di beneficiare dell'Ecobonus al 110%, occorre realizzare almeno uno (o entrambi) di questi interventi "principali": isolamento termico e/o sostituzione degli impianti di climatizzazione. Se si esegue uno dei 2 interventi, allora si potranno inserire nell'ecobonus anche interventi "secondari".

NOTA : Negli edifici vincolati o in quelli in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono la coibentazione e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà possibile ricorrere all'ecobonus al 110% con qualunque intervento di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi (o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta).

Il comma 2 è stato infatti integrato con questa parte: *"Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1 [vale a dire gli interventi trainanti], fermi restando i requisiti di cui al comma 3. [vale a dire il miglioramento di 2 classi energetiche]"*

Interventi principali ("trainanti")

Secondo quanto indicato nel decreto, l'ecobonus prevede degli interventi "principali" che sono necessari per poter beneficiare della detrazione fiscale. E' necessario quindi che venga realizzato almeno uno dei seguenti lavori:

Isolamento termico

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro

dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e di-sponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

La superficie di intervento deve essere maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio

I materiali utilizzati devono rispettare alcuni criteri ambientali minimi definiti nel [decreto 11 ottobre 2017](#).

() Per vedere il comma del decreto che contiene le caratteristiche richieste per i materiali fare riferimento alla nota presente al fondo di questa tabella*

Essendo valido per le superfici orizzontali l'ecobonus è valido anche in caso di presenza del piano pilotis

Spesa massima:

- 50.000 € per gli edifici unifamiliari (o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno)
- 40.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini fino a 8 unità immobiliari
- 30.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini oltre le 8 unità immobiliari (*1)

(*1) Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 si precisa che se l'edificio ha più di 8 unità immobiliari il massimale si calcola nel seguente modo:

- 40.000 per 8 = 320.000 € per le prime 8 unità
- 30.000 per le restanti unità

Se ad esempio si hanno 15 unità il massimale è il seguente:

- 40.000 per 8 = 320.000 €
- 30.000 per 7 = 210.000 €
- **TOTALE = 530.000 €**

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
(Condomini)

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti **centralizzati** per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria

Tipologie di impianto di climatizzazione che si possono installare:

- caldaia a condensazione (Classe A o superiore)
- pompa di calore (anche ibrida o geotermica)
- biomassa (solo in alcuni casi)

Spesa massima:

- 20.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini fino a 8 unità immobiliari
- 15.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini oltre le 8 unità immobiliari (*1)

(*1) Nella Circolare dell' Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 si precisa che se l'edificio ha più di 8 unità immobiliari il massimale si calcola nel seguente modo:

- 20.000 per 8 = 320.000 € per le prime 8 unità
- 15.000 per le restanti unità

Se ad esempio si hanno 15 unità il massimale è il seguente:

- 20.000 per 8 = 160.000 €
- 15.000 per 7 = 105.000 €
- **TOTALE = 265.000 €**

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

(Edifici unifamiliari)

Interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Tipologie di impianto di climatizzazione che si possono installare:

- caldaia a condensazione (Classe A o superiore)
- pompa di calore (anche ibrida o geotermica)
- biomassa (solo in alcuni casi)

Spesa massima: 30.000 €

Interventi di riqualificazione per la riduzione del rischio sismico

E' previsto l'obbligo della stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi

L'agevolazione non si applica per gli edifici ubicati in zona sismica 4 (vedi la [classificazione sismica in Italia](#) su Wikipedia)

La detrazione al 110% è prevista per le spese sostenute da luglio 2020 a dicembre 2021.

La legge 77/2020 non è l'unica norma a cui fare riferimento per il superbonus al 110%. Nel presente articolo sono elencati tutti i riferimenti normativi che regolano il Superbonus.



Interventi secondari (“trainati”)

Altri interventi che attualmente beneficiano di altre detrazioni fiscali potranno beneficiare dell’ecobonus al 110% se eseguiti **contestualmente** agli interventi citati precedentemente (isolamento termico e/o sostituzione impianto di climatizzazione). L’elenco completo degli interventi è quello previsto nell’articolo 14 del [decreto 63 del 2013](#).

In sintesi gli interventi che potranno beneficiare dell’ecobonus al 110% (se realizzati contestualmente a quelli indicati in precedenza) sono i seguenti:

1. Acquisto e posa di finestre comprensive di infissi
2. Acquisto e posa di schermature solari
3. Installazione di Impianti fotovoltaici
 1. il limite di spesa complessiva è di 48.000 €
 2. il limite di spesa per ogni kWp è di 2.400 (1.600 € per kWp se si tratta ristrutturazione edilizia o nuova costruzione)
4. Installazione di sistemi di accumulo
 1. il limite di spesa è di 1.000 € per kW di potenza
5. installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche
Digita e cerca...

Ad esempio se si realizzasse l’isolamento termico e **contestualmente** si sostituissero gli infissi, allora l’importo complessivo dell’intervento (isolamento + infissi) potrà beneficiare della detrazione del 110%.


Se si sostituiscono solo gli infissi la detrazione rimane al 50%. Lo stesso dicasi per l’impianto fotovoltaico o i sistemi di accumulo.

La detrazione per l’impianto fotovoltaico e/o accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata direttamente o immessa nel sistema di accumulo. In pratica se ci cede energia alla rete tale energia non verrà pagata dal GSE contrariamente a quanto avviene attualmente con lo “scambio sul posto”.

Nelle spese agevolabili rientrano i costi sostenuti per i professionisti per la realizzazione delle diagnosi energetiche, pratiche comunali e relative alle detrazioni fiscali.

L’intervento, nel suo complesso, deve rendere possibile il **miglioramento di 2 classi energetiche** (ove questo non sia possibile, occorre arrivare alla classe energetica più alta).

Il miglioramento è da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.



Cosa occorre fare per ottenere il Superbonus al 110%

1. Fare una verifica per la conformità edilizio/urbanistica/catastale per essere certi che non ci siano situazioni irregolari in partenza
2. Fare redigere una certificazione energetica (APE) per stabilire la classe energetica prima dei lavori e il progetto lavori per definire la classe energetica di arrivo, a fine lavori (*1)
3. Realizzare almeno uno degli interventi principali (oppure detti "trainanti") : isolamento termico o sostituzione impianto di climatizzazione invernale
4. Realizzare (eventualmente) gli interventi secondari (oppure detti "trainati") : infissi, fotovoltaico, ecc.
5. Fare in modo che tutti gli interventi realizzati ("trainanti" e "trainati") permettano di ottenere un miglioramento di 2 classi energetiche (*2)
6. Fare in modo che gli interventi rispettino i requisiti minimi previsti (*3)
7. Fare una certificazione energetica (APE) per stabilire la classe energetica a fine lavori
8. Far presentare la pratica all'ENEA con la documentazione necessaria per ottenere il credito di imposta
9. Richiedere il visto di conformità (in caso di cessione del credito del credito o dello sconto in fattura)

(*1) il progetto lavori puo' anche arrivare alla conclusione che gli interventi previsti non determineranno il miglioramento di 2 classi energetiche. A questo il committente punto dovrà decidere se non fare nulla o prendere in considerazione le altre tipologie di detrazioni fiscali (es. 65%)


(*2) secondo quanto previsto dal progetto. Se non è possibile migliorare di 2 classi occorre ottenere la classe più alta possibile

(*3) secondo quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 14 del [decreto legge 4 giugno 2013, n°63](#)

Dalla valutazione preliminare alla acquisizione del credito

Per ottenere i risultati desiderati sia dal punto di vista tecnico (riqualificazione energetica dell'edificio) sia dal punto di vista economico (acquisizione del credito di imposta ed eventuale cessione) occorre seguire uno schema ben preciso.

Lo schema è il seguente:



Per l'ecobonus al 110% occorre seguire uno schema ben preciso che permetta di ottenere i risultati richiesti sia dal punto di vista tecnico (riqualificazione energetica dell'edificio) sia dal punto di vista economico (acquisizione del credito di imposta ed eventuale cessione del credito).

Lo schema da seguire è riportato sopra

La fase più importante: la valutazione tecnica e definizione del progetto

Pensando all'ecobonus al 110% ci si concentra sulla regola che richiede di migliorare di 2 livelli la classe energetica dell'edificio senza porre sufficiente attenzione su cosa si deve fare per ottenere questo risultato.

Per arrivare alla fine dei lavori certi di avere tutti i requisiti per ottenere la detrazione prevista occorre definire bene alcuni passaggi fondamentali che sono :

1. redazione della **Relazione Tecnica Integrata di conformità urbanistica e catastale (RTI)** : è un documento redatto e firmato da un professionista abilitato (geometra, ingegnere o architetto) che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell'immobile e il titolo edilizio con cui il Comune ha autorizzato la costruzione e/o le successive ristrutturazioni e ampliamenti di un immobile. Se si dovessero riscontrare delle anomalie a fine lavori si rischia di non beneficiare dell'ecobonus al 110%
2. redazione della **relazione ai sensi del DM 26/6/2015** (cosiddetto decreto dei "Requisiti Minimi" [ex Legge 10/91](#)). In pratica occorre verificare che gli interventi di riqualificazione rispettino alcuni requisiti come ad esempio la trasmittanza termica delle pareti (requisito che rimane valido anche per il superbonus)
3. verifica della fattibilità degli interventi nel caso di edifici particolari come quelli situati nelle aree soggette ai vari vincoli oppure agli immobili di pregio storico architettonico o situati nei centri storici
4. verifica preliminare del **visto di conformità** : con tale visto si attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Viene rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF
5. se fra gli interventi previsti vi è il cappotto termico, occorre verificare che :
 1. il progettista definisca il progetto, seguendo il [Manuale del Cappotto Termico Cortexa](#) e la norma [UNI 11715:2018](#) (progettazione posa del cappotto termico certificato ETA)
 2. venga tenuto in considerazione che l'impresa che effettuerà i lavori di posa del cappotto termico realizzi i lavori secondo quanto previsto dalla norma [UNI 11716:2018](#) (certificazione professionale degli applicatori del sistema a cappotto)
 3. venga previsto il rispetto dei "**Criteri minimi ambientali**" (CAM) previsti per i materiali isolanti : vuol dire che i materiali isolanti devono rispettare alcuni criteri di ecocompatibilità (per i dettagli di questi requisiti si può fare riferimento alla nota disponibile più avanti in questo articolo)

Una volta completata questa fase si avranno tutte le informazioni per poter procedere alla definizione dei preventivi per i vari lavori.

Cessione del credito & sconto in fattura

L'articolo 121 della legge 77/2020 indica che:

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il caso a) fa riferimento alla possibilità di **cedere il credito all'impresa** che realizza i lavori (che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti) di fatto costituendo uno sconto da parte dell'impresa verso il cliente.

Il caso b) fa riferimento alla possibilità che il cliente paghi l'impresa che realizza i lavori, e per quel che riguarda il credito di imposta potrà:

1. scaricarlo dalle tasse nei 5 anni successivi
2. cederlo ad altri soggetti comprese banche o intermediari finanziari

Per procedere con la cessione del credito occorre però tenere presente alcuni passaggi.

Cessione del credito: passaggi da tenere presente

Il decreto indica che *"Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo".*

Ciò significa che le persone interessate alla cessione del credito dovranno richiedere il visto di conformità ad uno di questi soggetti:

1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate [nell'articolo 32, comma 1, lettere a\), b\) e c\), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche
4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
5. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
6. dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997

Nel decreto è inoltre previsto che per gli interventi di riqualificazione energetica:

"... i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma [3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013](#) e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative".

Mentre per gli interventi di riduzione del rischio sismico occorre che:

"... l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

[decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58](#). I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati"

Ed infine si precisa che:

"Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica."

Ciò significa che si dovrà attendere la circolare dell'Agenzia delle Entrate per avere tutti i dettagli relativi su come concretamente si dovrà gestire i vari passaggi per la cessione del credito.

Ecobonus al 110% : da dove occorre iniziare?

1. Se il condominio (nel suo complesso) o la casa unifamiliare non sono in possesso dell'**Attestato di prestazione energetica** (APE, nel quale si ha l'informazione della classe energetica dell'edificio), occorre fare redigere da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra) una diagnosi energetica attraverso la quale viene stabilita la classe energetica di partenza, quella prima dei lavori
2. Inoltre occorre fare redigere, sempre da un professionista abilitato una **relazione tecnica e di progetto** che valuti le caratteristiche tecniche (ad esempio: spessore materiali isolanti, caratteristiche impianto di climatizzazione, ecc.) ed economiche dei lavori previsti (*)

Noi possiamo fornire, direttamente e attraverso le imprese con cui collaboriamo i seguenti servizi :

1. Certificazione energetica (APE) e relazione tecnica
2. Esecuzione dei lavori con relativo coordinamento

3. Asseverazione e certificazione energetica (APE) post lavori
4. Pratiche (ENEA, ecc.) necessarie per l'ottenimento del credito di imposta e l'eventuale cessione

(*) Attenzione: come indicato nello schema visualizzato precedentemente, **la relazione tecnica potrebbe arrivare alla conclusione che non ci sono le condizioni per ottenere l'ecobonus al 110%** (ad esempio perché non si riesce a migliorare la classe energetica come previsto dalla norma). In tal caso si può sempre optare per le altre agevolazioni fiscali previste e tuttora in vigore

Normativa di riferimento per l'Ecobonus al 110%

[Decreto 34/2020 convertito in Legge 77/2020](#)

[Decreto attuativo del MiSE \(Asseverazioni\)](#)

[| Allegato 1](#) | [Allegato 2](#)

[Decreto attuativo del MiSE \(Requisiti\)](#)

[Agenzia delle Entrate : Guida Ecobonus 110%](#)

[Agenzia delle Entrate: disposizioni attuative degli articoli 119 e 121](#)

[Agenzia delle Entrate: Circolare n° 24/E](#)

[Agenzia delle Entrate : modulo per la comunicazione della cessione del credito](#)

ENEA : portale per l'invio delle dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali

La parte normativa è stata pubblicata interamente, tutti le norme sono disponibili.

Per rendere definitivamente operativo l'ecobonus al 110% occorrerà attendere le procedure bancarie necessarie per capire come verrà gestita l'acquisizione del credito d'imposta.

Altre norme da considerare per l'Ecobonus al 110%

Articolo 14 del Decreto legge del 4 giugno 2013 n. 63

- L'articolo 14 del DL 63 è richiamato negli articoli 119 e 121 della Legge 77/2020
- L'articolo 14 del DL 63 a sua volta fa riferimento [all'articolo 1, comma 48 della Legge del 13/12/2010 n. 220](#)
- L'articolo 1 della Legge 220 a sua volta fa riferimento [all'articolo 1, commi 344-347 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296](#)

Decreto del 26 giugno 2015 (Requisiti Minimi)

- Il Decreto dei "Requisiti Minimi" è collegato al [Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192](#)

Definizione di impianto termico

- La definizione fa riferimento all'art. 3, comma 1, lett. c) del [DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48](#)



STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA "AF"



335.5411827



Via dei Monti Lepini 13 - 00139 Roma



WWW.STUDIOTECNICOAF.INFO



STUDIOTECNICO@INGFATUZZO.IT



www.facebook.com/StudiotecnicoRomaAF/